



Repertorio n. 476

del21 dicembre 2016

#### REPUBBLICA ITALIANA

# AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA

Contratto per l'affidamento del Servizio di supporto assistenziale alla P.G. MELANIE KLEIN Cooperativa sociale Onlus - Bando 1/2016 - Durata del servizio: un anno eventualmente ripetibile per un ulteriore anno- Importo €1.909.369,44 + IVA 5% oltre €3.200,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti al ribasso. Valore complessivo dell'appalto dell'eventuale comprensivo ripetizione €3.818.738,88 + IVA 5%.

CIG: 654335535D.

\*\*\*\*

Il giorno 21 dicembre duemilasedici (21/12/2016), in Roma, Via dell'Amba Aradam 9, presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata, denominata Azienda, davanti a me dott.ssa Maria Rita Corsetti, Dirigente Amministrativo di ruolo dell'Azienda in qualità di Ufficiale Rogante, sono personalmente comparsi:

- a) CRISTIANO CAMPONI, nato a il 14 aprile 1973 e domiciliato ove appresso quale Direttore Amministrativo dell'Azienda, giusta delibera n.858/DG del 15 ottobre 2015, con sede legale in Roma, Via dell'Amba Aradam, 9 - C.F. e P.IVA n. 04735061006 - cod. attività 8511.2, identificato per conoscenza diretta, munito del potere di stipula in forza della procura, Rep. n. 42.771 Racc. n. 12.015, conferita il 29 ottobre 2015 dal dott. Francesco Scaldaferri notaio in Roma:
- b) DANILO ALBANO, nato a il 30 luglio 1972 Presidente del Consiglio di Amministrazione, e Legale Rappresentante della P.G. MELANIE KLEIN COOPERATIVA SOCIALE, di seguito denominata Fornitore, con sede legale in Taranto (TA) via Napoli n.58/B-C.A.P.74123 - C.F. e P.IVA 00512240771, identificato con carta di

identità n. rilasciata dal comune di il 04/11/2015.

I predetti, quali parti contraenti, d'accordo tra loro, rinunciano con il mio consenso all'assistenza di testimoni.

#### **PREMESSO**

- che con deliberazione n.06/DG del 11.01. 2016 è stata indetta la gara, e sono stati approvati i relativi atti, per il servizio di supporto assistenziale per un importo annuo a base d'asta €.2.535.000,00 + IVA oltre €3.200,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti al ribasso per un valore complessivo dell'appalto comprensivo dell'eventuale ripetizione pari ad €5.070.000,00 +IVA 4%;
- che la suddetta gara di cui al Bando n.1/2016 è stata inviata per la pubblicazione nel Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 15.01.2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.7 del 20.01.2016;
- che con deliberazione n.708/DG del 26.09.2016, è stato disposto di:
  - Approvare degli atti di gara e la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione nominata con Ordinanza del Direttore Generale n. I I del 05.04.2016:
  - Aggiudicare, ai sensi dell'art.83 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. la gara di cui al bando n.1/2016 avente ad oggetto: "Affidamento del servizio di supporto assistenziale per la durata di un anno eventuale ripetibile per un ulteriore anno alla P.G. MELANIE KLEIN Coop. Soc. via Napoli,58/B Taranto (TA)-C.F. e P.I. 00512240771, così come da offerta economica che allegata all'atto ne forma parte integrante e sostanziale per un importo annuo di €1.909.369,44 + IVA 5% oltre €3.200,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti al ribasso Importo complessivo €3.818.738,88 + IVA 5%, alle condizioni previste dal bando di gara e prendendo atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art.11, comma 8 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. e all'esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti ad al proficuo decorso dei termini di cui all'art.11, comma 10 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.;

- Individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la dottoressa ANTONELLA LETO Dirigente U.O.C. Direzione Assistenza Infermieristica:
- che, in forza dell'art. II, commi 9 e 10 del D. Lgs. n. 163/2006 (applicabili *ratione temporis*), in considerazione della prossima data di scadenza (31.12.2016) del precedente affidamento, al fine di assicurare la continuità del servizio, sussistono i presupposti di legge per disporre l'esecuzione in regime d'urgenza del servizio, con decorrenza immediata;
- che, al riguardo, risulta peraltro ampiamente decorso il termine di cui all'art. II, comma 10 del D. Lgs. n. 163/2006;
- che, al contempo, nella fattispecie, "la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare", così come previsto dall'anzidetto comma 10, ultimo periodo;
- che, parimenti, risulta rispettato il dettato di cui all'art. II, comma I0-ter del D. Lgs. n. 163/2006, in ragione della intervenuta pronuncia del Tar Lazio-Roma, Sez. III-quater (Ordinanza n. 7947/2016), con cui è stata respinta la domanda cautelare di sospensione della procedura dispiegata dal concorrente secondo graduato;
- visto altresì, l'art. I I comma 12 del D. Lgs. n. 163/2006, in base al quale "L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento":
- che, in forza di quanto precede, con deliberazione n.1028/DG del 15.12.2016 è stato pertanto disposto:
  - di affidare ai sensi dell'art.83 del Decreto Legislativo 163/2006 e
     s.m.i. la gara di cui al bando n.1/2016 avente ad oggetto "il Servizio di supporto Assistenziale per la durata di un anno eventuale ripetibile per un ulteriore anno alla P.G. MELANIE KLEIN Cooperativa Sociale ONLUS Importo €1.909.369,44 + IVA 5% oltre €3.200,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti al ribasso Valore complessivo dell'appalto comprensivo dell'eventuale ripetizione €3.818.738,88 + IVA 5%, alle condizioni previste dal

bando di gara e di cui all'offerta tecnica che allegati all'atto costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;

- di autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio, con decorrenza immediata, all'esecutività del presente provvedimento previa acquisizione formale della comunicazione della data di subentro da parte della Cooperativa Sociale aggiudicataria ai fini della successiva stipula del contratto e di assicurare la continuità del servizio in oggetto;
- di confermare quale Direttore dell'esecuzione del contratto la dottoressa ANTONELLA LETO Dirigente U.O.C. Direzione Assistenza Infermieristica, già individuata nella deliberazione n.708/DG del 26.09.2016.
- che l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata con nota protocollo n.35014/2016 del 15.12.2016, ha inviato alla P.G. MELANIE KLEIN Cooperativa Sociale ONLUS la Lettera di Affidamento del Servizio di supporto Assistenziale per la durata di un anno eventuale ripetibile per un ulteriore anno Importo annuo €1.909.369,44 + IVA 5% oltre €3.200,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti al ribasso, valore complessivo dell'appalto comprensivo dell'eventuale ripetizione €3.818.738,88 + IVA 5%, che si intende quale allegata, nonché parte integrante ed efficace del presente contratto anche se non materialmente collazionata al presente accordo, ma conservata agli atti della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- che la l'impresa aggiudicataria in data 20.12.2016 ha trasmesso tramite posta elettronica certificata la stessa Lettera di Affidamento, firmata per accettazione dal Legale Rappresentante;
- che con nota del 20.12.2016, la stessa impresa ha comunicato la disponibilità ad avviare il servizio in data 28 dicembre 2016;

Risulta acquisita agli atti, oltre quella sopra richiamata, la seguente documentazione:

- copia del bonifico bancario per la somma di Euro 245,00 effettuato in data 16 dicembre 2016 per la copertura delle spese di registrazione contratto ed imposta di bollo;
- visura camerale aggiornata di iscrizione della Società alla C.C.I.A.A. di Taranto con data inizio attività 28.02.2008;

- copia della polizza fideiussoria serie IB n. 001050, quale deposito cauzionale definitivo, per l'importo di Euro 280.765,12, rilasciato da ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A. con sede a Bucarest (RO), via Scoala Floreasca,24, sector I, codice postale 011644, in data 20.12.2016, per il periodo dal 19.12.2016 al 19.12.2017;
- Copia conforme all'originale di idonea certificazione di qualità ISO 9001:2008:

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

tra le suddette parti contraenti si conviene quanto segue:

### ART. I Premesse

- I. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. Il presente contratto viene stipulato in via d'urgenza, ai sensi dell'art.92, comma 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, nonché ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006, pertanto, il presente contratto si intende risolto di diritto qualora dagli accertamenti di legge emerga l'inidoneità dell'affidatario all'esecuzione del servizio, fatto salvo il pagamento dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
- 3. Il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso
- 4. Per quanto non espressamente indicato si rimanda al successivo articolo 21 del presente contratto.

# ART. 2 Quadro normativo

- 1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:

- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto della Gara per l'affidamento dei servizi di supporto assistenziale corrispondente alle mansioni proprie del profilo professionale di operatore socio sanitario (oss);
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
- dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
- In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

# ART. 3 Oggetto

- I. L'Azienda, nel nome e rappresentanza di cui sopra, affida al Fornitore i servizi di supporto assistenziale corrispondente alle mansioni proprie del profilo professionale di operatore socio sanitario da erogare presso le proprie sedi nelle modalità richiamate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara.
- 2. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda ad eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro

- €1.909.369,44 IVA ESCLUSA oltre €3.200,00 per oneri sulla sicurezza. Valore complessivo dell'appalto comprensivo dell'eventuale ripetizione €3.818.738.88 IVA ESCLUSA.
- 3. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
- 4. L'Azienda, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010 e dall'art. 114 del D.Lgs.163/2006, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei su richiamati articoli.

# ART. 4 Durata del contratto

- Il contratto avrà una durata di 12 mesi, a decorrere dal 28 dicembre 2016 fino al 27 dicembre 2017.
- 2. Rimane ferma la facoltà da parte dell' Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata di usufruire di un'eventuale ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 una sola volta e per un massimo di 12 mesi, nel rispetto della normativa vigente al momento e delle migliori condizioni di mercato.
- 3. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., la durata dell'efficacia del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'Azienda di prorogare gli effetti del presente Contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi.

# ART. 5 Documentazione allegata

- I. Si intendono quali allegati nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati agli atti della U.O.S.D. Affari Generali:
  - deliberazione n. 06/DG del 11 gennaio 2016;
  - deliberazione n.708/DG del 26 settembre 2016;
  - deliberazione n.1028/DG del 15 dicembre 2016.

2. Si intende parimenti quale allegata, nonché parte integrante ed efficace del presente contratto anche se non materialmente collazionata al presente accordo, ma conservata agli atti della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, la Lettera di affidamento inviata alla Ditta aggiudicataria con nota protocollo n.35014/2016 del 15.12.2016 e ritrasmessa in data 20.12.2016, tramite posta elettronica certificata dalla stessa ditta, con sottoscrizione per accettazione del Legale Rappresentante;

# ART. 6 Oneri fiscali e spese contrattuali

- I. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc., ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda per legge.
- 2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

# ART.7 Condizioni della fornitura e limitazione della responsabilità

- I. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
- 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
- 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle

specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

- 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
- 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
- 6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda e da terzi autorizzati.
- 7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale corrispondente al profilo professionale O.S.S. definito nel provvedimento del 22 febbraio 2001 conferenza permanente per i rapporti tra Stato e le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
- 8. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### ART. 8

## Obbligazioni specifiche del fornitore

I. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:

- a) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi anche con l'ausilio del Responsabile del Procedimento con eventuali Fornitori a cui è subentrato:
- b) erogare tutti i servizi previsti nell'Offerta Tecnica in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed all'Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
- c) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Azienda, coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
- d) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, di personale corrispondente al profilo professionale richiesto e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale anche sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale. Il tutto coerentemente a quanto proposto in sede di offerta tecnica;
- e) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- f) erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;
- g) manlevare e tenere indenne l'Azienda, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- h) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- j) comunicare i nominativi dei dipendenti che svolgeranno il servizio entro 30 giorni dalla notifica dell'affidamento; ogni variazione deve essere comunicata entro 15 giorni del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate;
- k) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Azienda (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda;
- I) essere consapevole che l'Azienda si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
- m) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda, per quanto di rispettiva ragione
- 2. Il Fornitore dovrà documentare il servizio eseguito con le modalità concordate prima dell'avvio del servizio stesso.
- 3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere all'Azienda fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione

### ART.9 Clausola sociale

In conformità alle disposizioni di cui art.69 comma 3 del D.Lgs 163/2006, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le

disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, in particolare il Fornitore si impegna ad assumere prioritariamente, qualora abbia esigenza di disporre di ulteriori risorse umane, il personale regolarmente e continuativamente impiegato dalla precedente gestione alle condizioni non inferiori a quelle già riconosciute, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

# ART. 10 Modalità e termini di esecuzione del servizio

- I. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara (Offerta tecnica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda.
- 3. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
- 4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto I.
- 5. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto delle fasce orarie e delle modalità stabilite pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

# ART. I I Verifica e controllo quali/quantitativo

- I. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto previste dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 2. Ai sensi dell'art. 312 comma 3 del D.P.R.. 207/2010 le verifiche di conformità in corso di esecuzione verranno effettuate dall'Azienda a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica della correttezza delle prestazioni previste dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica.

- 3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell'Azienda. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del canone.
- 4. Il Fornitore, si impegna ad inviare all'Azienda con cadenza bimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, un report suddiviso per presidio, contenente almeno le seguenti informazioni:
  - Dipartimenti e Unità in cui vengono erogati i servizi;
  - attuale grado di esecuzione in termini di valori economici e prestazionali già erogati;
  - valore residuo del contratto;
  - altre informazioni di interesse espressamente richieste dall'Azienda.
- 5. Resta inteso che la Azienda si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
- 6. Sarà compito dell'Azienda trasmettere il report complessivo del servizio svolto alla Regione Lazio.
- 7. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Responsabile per la gestione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato del Fornitore richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
- 8. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.
- 9. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

# ART. 12 Corrispettivi

I. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dell'importo complessivo (canone orario per quantità richieste) riportato nell'offerta economica.

- 2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda (fatto salvo quanto previsto nel Disciplinare di gara e dall'art. I 18 del D.Lgs I 63/2006 e s.m.i).
- 3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
- 4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
- 5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.
- 6. L'importo di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito revisione dei prezzi ai sensi dell'art. I 15 del D. Lgs. 163/2006.
- 7. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

# ART. 13 Fatturazione e pagamenti

I. L'Azienda si impegna al pagamento dei corrispettivi in favore del Fornitore, sulle base dei prezzi indicati nell'offerta economica presentata, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla data di ricevimento della fattura.

- 2. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile e dovranno essere intestate all'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, il valore delle fatture sarà dato dal monte ore effettivamente erogato nel corso del mese per il canone orario riportato nell'offerta economica,
- 3. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente ni intestato al Fornitore, presso e con le seguenti coordinate bancarie:
- 4. Rimane inteso che l'Azienda, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
- 5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore stesso non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- Le fatture devono essere indirizzate presso:
   Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni –
   Addolorata, Via dell'Amba Aradam, 9 00184 Roma, C.F. e P.I. n. 04735061006.
- 7. Su ciascuna fattura dovrà essere tassativamente indicato in chiaro il riferimento alla Gara, la tipologia di attività erogata, il monte ore effettivamente erogato dal personale. Nel caso in cui il Fornitore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello riportato, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura nel luogo di consegna indicato dall'Azienda.
- 8. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Responsabile del Procedimento al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal

ricevimento dello stesso. Qualora il Responsabile del Procedimento lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Responsabile del Procedimento che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo 17 "Penali".

9. In ottemperanza al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55 e s.m.i., le fatture dovranno essere trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dalla Agenzia delle Entrate con i seguenti dati:

Denominazione: Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San

Giovanni Addolorata

Codice IPA: Azos\_sga

Codice Univoco Ufficio: UFG3BS

Nome dell'Ufficio: Uff\_eFatturaPA

C.F. e Partita Iva: 04735061006

Comune dell'ufficio: Roma

10. Il sistema di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti dell'Azienda è disciplinato secondo le modalità approvate dalla Regione Lazio con Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 3 luglio 2015 che la società con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di conoscere ed accettare.

II. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda dipendenti da tale interruzione.

# ART. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari

I. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il presente contratto sarà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza

avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.

- 2. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della citata legge n.136/2010 e s.m.i., si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo.
- 3. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010 e s.m.i.
- 4. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
- 5. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda, alla Regione Lazio ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
- 6. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Azienda, oltre alle informazioni di cui all'art. I18, comma I1, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Azienda di richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
- 7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

### ART. 15 Cessione del credito

I. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Azienda a seguito della regolare e corretta esecuzione

delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. I 17 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Azienda di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Azienda. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

2. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

# ART. 16 Trasparenza

- I. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
  - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore

non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### ART. 17 Penali

- I. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l'Azienda, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del servizio. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'Azienda non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.
- 2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l'Azienda si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:
  - a) per la mancata prestazione di ogni giorno lavorativo, verrà applicata una penale pari allo 0,1 mille del valore del contratto;
  - b)per ogni non conformità rispetto alle modalità di esecuzione del servizio prevista nell'Allegato 3 Capitolato Tecnico, verrà applicata una penale pari allo 0,1 per mille;
  - c) Per ogni altro inadempimento contrattuale di diversa natura legato all'attuazione di quanto previsto dall'Allegato 3 Capitolato Tecnico o proposto in Offerta Tecnica, verrà applicata una penale da 0,1 a 0,5 per mille a seconda del singolo inadempimento riscontrato. In ogni caso verrà considerato motivo valido per l'applicazione delle penali anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati richiamati; in tali casi l'Azienda applica al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere

prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

- 3. Per tutti i punti la verifica di non conformità sull'esecuzione del servizio deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell'impresa aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via fax con la conseguente esecuzione d'ufficio della penale.
- 4. L'Azienda potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 298 del DPR 207/2010.
- 5. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
- 6. I danni arrecati dall'impresa alla proprietà dell'Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora l'Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dal Fornitore ovvero il Fornitore stesso non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda addebitando le spese al Fornitore.
- 7. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.

#### **ART.18**

#### Cauzione definitiva

I. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. I 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ha costituito a favore dell' Azienda una garanzia fideiussoria. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

- 2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
- 3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
- 4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
- 5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra casa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- II Fornitore provvederà ad estendere i termini di validità della garanzia fideiussoria serie IB n. 001050, rilasciata da ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A. con sede a Bucarest (RO), via Scoala Floreasca,24, sector I, codice postale 011644, in data 20.12.2016, per il periodo dal 19.12.2016 al 19.12.2017, nel senso di posticipare la sua data di scadenza alle ore 24 del giorno 27 dicembre 2017;

#### ART.19

#### Riservatezza

- I. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
- 2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
- 3. L'obbligo di cui al comma I non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e/o

- subcontraenti e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- 6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
- 7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.
- n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza

#### **ART.20**

#### Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

- I. Il Fornitore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
- 2. Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'Azienda, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
- 3. Il Fornitore si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'Azienda o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l'Azienda da ogni responsabilità. A tale scopo, l'impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinunzia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
- 4. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per

l'Azienda. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

- 5. Il Fornitore, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
- 6. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
- 7. Qualora il Fornitore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Azienda resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'impresa.
- 8. Qualora il Fornitore non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
- 9. Come specificato, il Fornitore sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale del Fornitore stesso.
- 10. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Azienda, in contraddittorio con i rappresentanti del Fornitore.
- II. In caso di assenza dei rappresentanti del Fornitore, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola Azienda, senza che lo stesso Fornitore possa sollevare eccezione alcuna.

12. Il Fornitore provvederà ad estendere i termini di validità della polizza assicurativa n.0000014928 sottoscritta presso ARIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. in data 11 febbraio 2010, il cui rinnovo scadrà con le ore 24 del giorno 11 febbraio 2017, nel senso di posticipare la sua data di scadenza alle ore 24 del giorno 31 dicembre 2017.

# ART. 21 Clausola risolutiva espressa

- I. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti, l'Azienda potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata AR, nei seguenti casi:
  - a) qualora gli accertamenti di legge, ivi inclusi gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente, dimostrino l'inabilitazione del contraente all'esecuzione del pubblico contratto;
  - b) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
  - d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
  - e) inadempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n.16/2007;
  - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
  - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Azienda, ai sensi dell'articolo 24 " Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;

- j) nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi assunti dal Fornitore in sede di formulazione dell'Offerta, anche relativi all'assorbimento di tutto o parte del personale già impiegato nello svolgimento del precedente servizio ovvero si contravvenga al contenuto dell'eventuale accordo raggiunto con le Organizzazioni Sindacali.
- 2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.
- 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'Azienda si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli del Codice Penale di seguito indicati: art. 317, art. 318, art. 319, art. 319 bis, art. 319 ter, art. 319 quater, art. 320, art. 322, art. 322 bis, art. 346 bis, art. 353, art. 353 bis.
- 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma I, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

### ART. 22 Recesso

I. L'Azienda ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

- 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
- 3. L'Azienda, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
- 4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
- 5. L'Azienda può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671

Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

# ART. 23 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- I. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 2. L'Azienda avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
- 3. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
- 4. Il Fornitore sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
- 5. Il Fornitore dovrà certificare il trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine il Fornitore stesso s'impegna a

produrre la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e ogni qual volta l'Azienda lo chieda:

- fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
- variazioni del personale in servizio cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
- numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.
- 6. L'Azienda verificherà la regolarità contributiva dell'Impresa secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 207/2010.

### **ART. 24**

#### Brevetti industriali e diritti d'autore

- I. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
- 2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Azienda.
- 3. L'Azienda si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
- 4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

### **ART. 25**

### Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento

I. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. il trattamento dei dati personali forniti dalla Società è svolto esclusivamente per le finalità inerenti allo svolgimento di questo rapporto contrattuale.

- 2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'Azienda.
- 3. In ogni caso l'Azienda aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all'Azienda rispetto delle disposizioni normative in vigore. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

# ART. 26 Norme anticorruzione

Il Fornitore si impegna a rispettare pienamente la normativa in materia di anticorruzione (L. n. 190 del 06/11/2012 e s.m.i.) e dichiara di aver preso visione del "codice etico-comportamentale" dell'Azienda, approvato con deliberazione n. 63/DGff del 31/01/2014, disponibile sul portale internet istituzionale seguendo il collegamento ipertestuale: Amministrazione trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali.

# ART. 27 Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

Con la stipula del presente contratto l'Azienda, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, la signora TIZIANA CHIODI, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto, in servizio presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi e la dottoressa ANTONELLA LETO, Dirigente U.O.C. Direzione Assistenza Infermieristica, quale Direttore dell'Esecuzione, attribuendo alle stesse tutte le funzioni previste dal D.P.R. n. 207/2010.

#### **Art. 28**

#### Referente della Commessa

- I. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua quali Referenti della Commessa nei confronti dell'Azienda, le persone di seguito indicate con relativo recapito telefonico:
  - MARIA ANTONIETTA DI CASIMIRRO, numero telefonico:



- AMERICO TADDEI, numero telefonico:
- FABIO PISCHEDDA, numero telefonico:

# ART. 29 Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di proposta economica, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

### ART. 30 Clausole di rimando

Per tutto quanto non indicato nel presente atto si fa riferimento alle clausole della Lettera di Affidamento che allegata al presente Contratto ne forma parte integrante ed efficace, ad ogni altro atto di gara, al Codice Civile, al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e ad ogni altra normativa vigente, in materia contrattuale per la Pubblica Amministrazione.

# ART. 31 Foro competente

Le eventuali controversie contrattuali che non potessero essere composte in via amichevole saranno demandate al Giudice competente, secondo la normativa vigente in materia, salvo i casi in cui la legge prevede la composizione della controversia in via arbitrale.

Il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Atto formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Ufficiale Rogante, con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo tramite personale informatico di mia fiducia, degli strumenti informatici su numero 31 facciate per intero più 07 righi della facciata a video, con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. I, comma I, lett. s) del D.Lgs. n.82/2005, del Codice di Amministrazione Digitale (CAD),

rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa per averne presa visione.

Per l'Azienda il Direttore Amministrativo (Cristiano Camponi)

(F.to in modalità digitale)

Per il Fornitore il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Danilo Albano)

(F.to in modalità digitale)

L'Ufficiale Rogante (Maria Rita Corsetti)

(F.to in modalità digitale)

Il sottoscritto Danilo Albano in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società P.G. Melanie Klein Cooperativa Sociale alla firma del presente contratto, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando l'inderogabilità delle norme contenute nella Richiesta di offerta e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo I Premesse, Articolo 2 Quadro normativo, Articolo 3 Oggetto, Articolo 4 Durata del contratto, Articolo 5 Documentazione allegata, Articolo 6 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 7 Condizioni della fornitura e limitazione della responsabilità, Articolo 8 Obbligazioni specifiche del fornitore, Articolo 9 Clausola sociale, Articolo 10 Modalità e termini di esecuzione del servizio, Articolo II Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 12 Corrispettivi, Articolo 13 Fatturazione e pagamenti, Articolo 14 Tracciabilità dei flussi, Articolo 15 Cessione del credito, Articolo 16 Trasparenza, Articolo 17 Penali, Articolo 18 Cauzione definitiva, Articolo 19 Riservatezza, Articolo 20 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 21 Clausola risolutiva espressa, Articolo 22 Recesso, Articolo 23 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 24 Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 25 Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento,

### Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni- Addolorata - pag. 32

Articolo 26 Norme anticorruzione Articolo 29 Subappalto,

Articolo 30 Clausole di rimando, Articolo 31 Foro competente.

Per il Fornitore Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Danilo Albano)

(F.to in modalità digitale)

L'Ufficiale Rogante (Maria Rita Corsetti)

(F.to in modalità digitale)